



ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DEL MOLISE

PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

MISURE PER IL MONITORAGGIO

(Dlgs 152/2006 art.17 c.1 lett.c)

Il Direttore

Prof. *Carmine Ruscetta*

MISURE ADOTTATE IN MERITO AL MONITORAGGIO

(Dlgs 152/2006 art.17 c.1 lett.c)

1. INTRODUZIONE

Il monitoraggio ambientale costituisce uno degli elementi essenziali dei processi di valutazione ambientale strategica. Il presente elaborato contiene le misure previste in merito al monitoraggio degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano d'Ambito Regionale secondo quanto previsto dal disposto normativo in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (art. 17, co 1 lett. c) e art. 18 D. Lgs 152/2006). Il documento richiama quanto già descritto all'interno del Rapporto Ambientale della proposta di Piano sottoposta alla procedura di VAS, integrata con la Valutazione di Incidenza (VIncA), e tiene conto, altresì, delle osservazioni formulate in sede di consultazione pubblica nonché del parere motivato espresso dall'Autorità Competente. La definizione di un sistema di monitoraggio e di controllo associabile al Piano consente di seguire l'evoluzione degli effetti del Piano d'Ambito nel tempo e verificare l'attendibilità delle previsioni fatte, valutando la "distanza" tra gli obiettivi prefissati in fase di pianificazione e gli effetti che si verificano in fase di attuazione degli interventi del Piano stesso. Di seguito viene illustrato il piano di monitoraggio del Piano d'Ambito Regionale che si intende realizzare in adempimento a quanto prescritto all'art. 18 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive.

2. IL PIANO DI MONITORAGGIO DEL PIANO D'AMBITO REGIONALE

Il monitoraggio degli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione di Piani o Programmi è sancito, in termini di obbligo degli Stati Membri, dall'art. 10 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo. Il recepimento della Direttiva 2001/42/CE nell'ordinamento italiano, avvenuto all'interno della Parte II del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ha ulteriormente dettagliato il ruolo del monitoraggio evidenziandone anche la funzione di verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale propri del Piano o programma stabiliti in fase di valutazione e definiti in stretta correlazione con gli obiettivi specifici del Piano.

Il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) è, infatti, lo strumento che consente di controllare gli effetti ambientali significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della proposta di Piano e, dunque, di adottare, qualora siano individuati impatti negativi imprevisti sull'ambiente, opportune misure correttive.

Il piano di monitoraggio si attua nella fase di implementazione del piano ed ha come finalità:

- la verifica degli effetti ambientali riferibili all'attuazione del Piano;
- la verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale;
- l'individuazione tempestiva degli impatti ambientali negativi imprevisti;

- l'adozione di opportune misure correttive in grado di fornire indicazioni per una eventuale rimodulazione dei contenuti e delle azioni previste del Piano;
- l'informazione degli enti e delle autorità ambientali competenti sui risultati periodici del monitoraggio attraverso l'attività di reporting.

Le attività di monitoraggio sono definite considerando, nel caso specifico, gli obiettivi della proposta di Piano d'Ambito Regionale, gli effetti a maggiore pressione ambientale, le fonti conoscitive esistenti ed i database informativi da cui attingere per la definizione degli indicatori di valutazione ambientali utilizzati sia nella fase di attuazione che nella fase di verifica.

Si prevede la predisposizione del Rapporto di Monitoraggio Ambientale, in cui saranno sintetizzati gli esiti delle attività di monitoraggio svolte, con scadenza biennale, in concomitanza con l'aggiornamento dei dati di Piano previsto ogni due anni.

Lo scopo del RMA è duplice: da un lato fornisce all'autorità proponente uno strumento mediante il quale individuare gli eventuali effetti imprevisti ed adottare misure correttive, dall'altro, informa i soggetti competenti ed il pubblico interessato riguardo agli impatti ambientali che il piano ha generato nei due anni successivi la sua approvazione.

Si rappresenta che il piano di monitoraggio ambientale è uno strumento flessibile che può essere sottoposto a revisione e integrazione qualora se ne ravveda la necessità.

Infatti l'ARPA Molise nel ritenere: *“...corretta l'impostazione e l'articolazione del set di indicatori proposto dalla EGAM che pertanto si valuta **favorevolmente**, rappresenta l'opportunità che lo stesso set venga eventualmente aggiornato e migliorato in sede di progettazione esecutiva in modo da essere puntuale ed efficace rispetto ai singoli interventi, evitando genericità e ridondanze”*.

Sistema degli indicatori di monitoraggio

L'EGAM propone un set di indicatori di monitoraggio articolato in indicatori **di contesto** (caratterizzano la situazione ambientale ed identificano eventuali scostamenti dallo scenario di riferimento sia positivi che negativi, sia per effetto dell'attuazione del Piano d'Ambito che di fattori esogeni), **di processo** (controllano l'attuazione delle azioni del Piano e delle eventuali relative misure di accompagnamento, mitigazione/compensazione) e **di contributo** (controllano gli effetti significativi sull'ambiente misurando le variazioni del contesto imputabili alle azioni del Piano, compresi eventuali effetti imprevisti).

Ai fini dell'attuazione del PMA sono individuati gli indicatori di contesto, capaci di caratterizzare la situazione ambientale ed identificare eventuali scostamenti dallo scenario di riferimento sia positivi che negativi e gli indicatori di realizzazione, risultato ed impatto in grado di valutare gli effetti ambientali dell'attuazione del Piano d'Ambito Regionale. Nello specifico:

- gli obiettivi e le azioni da monitorare sono quelli elencati nel Rapporto Ambientale;
- gli indicatori di contesto, risultato ed impatto, considerati per il monitoraggio ed il controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione della proposta di Piano d'Ambito Regionale, sono quelli individuati ed utilizzati per il processo di VAS, elencati nel Rapporto Ambientale e integrati a valle delle osservazioni pervenute come specificato nella Dichiarazione di Sintesi.

Gli indicatori definiti per il monitoraggio del Piano d'Ambito Regionale sono riportati nella Tabella (che si allega ALL.A) in cui viene definita la periodicità di rilevazione del dato.

Gli indicatori individuati consentono di descrivere l'evoluzione del contesto ambientale su cui il Piano ha effetto (indicatori di contesto). Alcuni di questi indicatori sono correlati anche a fattori esogeni al Piano (es. stato di qualità delle acque, stato di conservazione di habitat e della fauna, incremento del numero di residenti), mentre altri coincidono con gli indicatori di processo (es. stato di conservazione degli asset del SII, copertura del servizio).

Riguardo tali indicatori si fa specifico riferimento a quanto imposto ai Gestori del SII da ARERA, con le relative tempistiche. Il Rapporto di Monitoraggio, quindi, riporterà in apposita sezione, i risultati del monitoraggio effettuato per ARERA, accorpato per il quadriennio in esame indipendentemente dalla cadenza effettivamente attuata.

Gli indicatori di contesto sono quelli che consentono di verificare lo stato ambientale e le dinamiche delle componenti ambientali che lo compongono. Tali indicatori, sono stati accorpato a quelli che sono funzionali al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal Pdl e sono riportati nella tabella allegata.

Per altri indicatori, invece, specificatamente attinenti alla realizzazione degli interventi (fase di cantiere) ed alla presenza delle opere nel contesto territoriale (fase di esercizio), il dato relativo sarà raccolto in fase di approvazione del progetto specifico e fornito nel primo Rapporto di Monitoraggio Ambientale utile in forma accorpata con i dati derivanti dagli altri progetti approvati.

Gli indicatori saranno raccolti ed elaborati in un apposito Rapporto di Monitoraggio Ambientale (RMA) che, riporterà gli andamenti delle misure degli indicatori monitorati e sarà messo a disposizione del pubblico attraverso la sua pubblicazione sul portale informatico dell'Ente d'ambito.

Le attività di monitoraggio saranno implementate e seguite dall'EGAM che si potrà avvalere di soggetti specificatamente individuati e preposti all'elaborazione e aggiornamento del Piano d'Ambito Regionale. Le risorse necessarie per la realizzazione e gestione delle attività di monitoraggio saranno imputate a capitoli specifici del bilancio dell'Ente Idrico (EGAM).

3. REPORTING AMBIENTALE

L'affermarsi ed il diffondersi della capacità di monitorare il processo di Piano e di dare conto al largo pubblico dell'efficacia del medesimo, si presenta come uno dei tratti più innovativi della VAS rispetto alla normale prassi amministrativa. In linea con i contenuti dell'art. 18 "monitoraggio" del D.lgs 152/2006, per tutti i report del Monitoraggio, è previsto che:- "Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente". (art. 18 co.3 D.lgs 152/2006) - "Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche alla Variante e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione". (art. 18 co.4 D.lgs 152/2006).

A completamento delle azioni da mettere in campo al fine di garantire un elevato livello di protezione ambientale, si rammenta che verrà attuato un opportuno Piano di Monitoraggio che, per

sua natura, sarà in grado di verificare l'efficacia delle misure di mitigazione/compensazione individuate in questa sede. Infatti, qualora i Report connessi all'attuazione del Piano di Monitoraggio dovessero evidenziare scostamenti tra gli effetti previsti in fase di pianificazione e gli effetti monitorati in fase di attuazione degli interventi del Piano, si provvederà all'individuazione ed attuazione di ulteriori misure di compensazione e mitigazione.

Pertanto, in fase attuativa, allorquando saranno meglio definiti gli interventi operativi, qualora necessario, il piano di monitoraggio proposto in ambito VAS verrà aggiornato e migliorato.

Inoltre, la documentazione progettuale dovrà essere corredata di opportuni Piani di Monitoraggio delle matrici ambientali maggiormente interessate/interferite, al fine di poter seguire nel tempo la significatività degli impatti ambientali connessi con l'attuazione del Piano. Come per le misure di mitigazione, ciò potrà essere fatto nell'ambito delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o di Verifica di assoggettabilità a VIA a cui gli interventi verranno eventualmente sottoposti secondo normativa, ovvero nell'ambito dei procedimenti autorizzativi degli interventi nei casi in cui gli stessi non debbano essere sottoposti alle procedure di Valutazione Ambientale.

A tal fine EGAM potrà avvalersi delle indicazioni espresse nei documenti elaborati dal Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente SNPA disponibili sul sito web della Rete delle Agenzie Ambientali <http://www.isprambiente.gov.it> :

- *Linee Guida per l'analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS* (Manuali e Linee Guida 148/2017);

- *Verso un core set comune di indicatori del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale - Metodologia, analisi e risultati della ricognizione di tutti gli indicatori ambientali utilizzati nel SNPA per descrivere lo stato dell'ambiente* (Manuali e linee guida 147/2017).

E' comunque necessario tener presente che gli effetti degli interventi programmati nel Piano d'Ambito non sono misurabili indipendentemente dalla realizzazione di molte altre tipologie di opere, previste da piani e atti di competenza dei settori agricolo e industriale, nel Piano di Distretto e nel Piano di Tutela. Pertanto, la sola realizzazione degli interventi del Piano d'Ambito può risultare ininfluenza circa il miglioramento dell'ambiente, se non è affiancata dalla realizzazione di altre misure. Ne deriva che il monitoraggio del Piano d'Ambito, di competenza di EGAM, non può intanto prescindere in primis dal controllo dell'effettiva realizzazione da parte del Gestore degli interventi previsti dal Piano d'Ambito".